

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza dell'11.5.2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come a verbale, con richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Viene in decisione l'appello proposto dalla banca [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 2 del 7.1.2020 con cui il Giudice di Savona ha condannato il predetto istituto di credito al pagamento in favore del Sig. [REDACTED] della somma pari ad euro 1.313,66, oltre interessi, ritenendo la stessa indebitamente trattenuta a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento con cessione del quinto del trattamento pensionistico n. 5006929 del 23.5.2013.

Le questioni che vengono in rilievo sono state e tuttora sono oggetto di approfondimenti e riflessione da parte della giurisprudenza e, da ultimo, sono state anche oggetto di intervento da parte del Legislatore con la recente L. n. 106/2021 di conversione del D.L. 25.5.2021, n. 73, entrata in vigore il 25.7.2021.

Il Tribunale di Savona, fra l'altro con la recentissima sentenza n. 180/2021 del 9.3.2021, ha aderito all'orientamento prevalente per cui *“dovrà dirsi che ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è perciò dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo”*.

Lo stesso orientamento è stato espresso, fra le tante, anche da Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Milano, 11.5.2021; Trib. Napoli, 3.3.2020; Trib. Palermo, 29.12.2020; Trib. Pavia, 12.11.2020; Trib. Monza, 21.11.2019.

L'appellante, tuttavia, nelle note di replica ha richiamato il recente intervento operato dal Legislatore con la L. 23.7.2021, n. 106 sopra menzionata, assumendo che le modifiche da essa apportate al testo dell'art. 125^{sexies} TUB dimostrano che *“il vecchio art. 125^{sexies} TUB non è*

suscettibile di interpretazione analoga a quella che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha reso dell'art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE nella nota sentenza Lexitor".

In realtà, malgrado la cennata sopravvenienza normativa, il Giudicante ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni che di seguito si vanno sinteticamente e schematicamente ad illustrare, muovendo dalla disamina dell'orientamento giurisprudenziale prevalente formatosi precedentemente al 25.7.2021 per poi procedere all'interpretazione del "nuovo" art. 125sexies TUB.

Il Sig. **[REDACTED]** ha sottoscritto in data 23.5.2013 il contratto n. 5006929 che indica l'importo totale del credito in 25.228,33 euro, gli interessi nominali in 13.505,65 euro, le spese di istruttoria in 450,00 euro, le commissioni rete distributiva in 3.641,40 euro per un importo totale dovuto (trattamento pensionistico globale ceduto), comprensivo delle imposte, pari a 42.840,00 euro da restituire in 120 rate da 357,00 euro ciascuna.

Il finanziamento è stato estinto in data 30.6.2017 in corrispondenza della quarantottesima rata e **[REDACTED]** ha operato ex art. 125sexies TUB la riduzione del costo totale del credito in relazione ai costi dovuti per la residua durata del prestito nella misura complessiva di 870,82 euro.

Il Sig. **[REDACTED]** ha adito il Giudice di Pace sul presupposto che la banca avrebbe dovuto restituirgli il maggior importo di 2.184,48 euro (ottenuta dividendo l'importo complessivo delle commissioni rete distributiva pari a 3.641,40 euro per il numero totale delle rate e cioè 120 e moltiplicando il risultato ottenuto (30,34 euro) per il numero delle rate restanti a seguito dell'estinzione del finanziamento e cioè 72).

Il primo Giudice ha effettivamente accolto la domanda, più che altro ritenendo che il contratto non esponga in maniera chiara e agevolmente comprensibile la distinzione tra costi c.d. *recurring* e quelli c.d. *in front*: *"molto difficilmente si potrà negare l'ambiguità della clausola, la sua mancanza di*

chiarezza, la confusione, la sproporzione degli esempi in rapporto alle reali necessità per approntare pratiche semplici e ripetitive, l'assenza di precisa indicazione di quali siano le attività e i costi recurring e quelli un front. Ambiguità che pesa, contra stipulatorem, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e che finisce per circoscriverne l'efficacia solo nella misura in cui essa si riferisce ai primi e non anche ai secondi...La cosa più ragionevole da fare appare quindi quella di considerare rimborsabili tutti i costi esposti (a parte le spese vive e le imposte) senza distinguere tra up front e recurring così come ha appena saggiamente fatto la Corte Europea. La clausola, nei termini sopra detti, va dichiarata comunque inefficace”.

L'appellante banca **RAIPIA SANPAOLO**, in questa sede, contesta le pretese azionate dal **RAIPIA** e, con un atto di appello particolarmente ampio ed articolato, censura sotto più profili la sentenza resa dal Giudice di prime cure, eccependo fra l'altro l'erronea ricostruzione delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, l'erronea interpretazione delle clausole contrattuali pattuite, la violazione dell'art. 115 c.p.c., l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 125^{sexies} TUB, l'erronea interpretazione ed applicazione della sentenza Lexitor nonché l'erronea liquidazione delle spese di lite.

Da ultimo, l'appellante evidenzia l'irretroattività del “nuovo” art. 125^{sexies} TUB espressamente sancita dall'art. 11^{octies} L. 106/2021, ritenendo che rispetto ai contratti sottoscritti anteriormente al 25.7.2021 con essa “il Legislatore ribadisce con interpretazione autentica quanto già del resto era chiaro prima e cioè che i costi dovuti per la vita residua del contratto non sono tutti i costi compresi nel costo totale del credito (altrimenti non sarebbe stato necessario modificare la norma), ma sono soltanto i costi che dipendono dalla vita residua del contratto ossia, nella terminologia delle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei vecchi contratti..., i soli costi c.d. recurring con esclusione dei costi up front”.

La posizione della banca odierna appellante muove dal presupposto che, secondo la vigente normativa, vanno distinti “i costi da retrocedere al cliente in caso di estinzione anticipata, in quanto riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. recurring), da quelli al contrario non retrocedibili in

quanto riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula (costi c.d. un front)”; “solo dei predetti costi recurring è dovuta la restituzione, per la porzione dovuta per la vita residua”.

Peraltro, la banca precisa che, nella specie, soltanto il 40% dell'importo complessivo delle commissioni rete distributiva risulta non rimborsabile, mentre il restante 60%, “con pattuizione di maggior favore per il cliente”, pur rappresentando un costo *up front*, è comunque assimilato ai costi *recurring* e, dunque, rimborsabile. Per la banca il rimborso c'è stato, sia pure nei limiti previsti nel contratto e nel piano annuale di rimborso interessi e commissioni ad esso allegato.

La giurisprudenza – prima dell'entrata in vigore del “nuovo” art. 125sexies TUB – ha, però, chiarito che “*la distinzione tra oneri up front e recurring non è rilevante...Va infatti ricordato che la materia del credito ai consumatori è oggetto della disciplina dell'Unione Europea, da ultimo dettata dalla direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il D. Lgs. N. 141/2010. Per quel che rileva in questa sede, deve essere evidenziato il disposto dell'art. 16.1 della direttiva, in base al quale “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Rilevante è anche la definizione di costo totale del credito, recata dall'art. 3: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”. La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, è stata chiamata a rendere la corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto”, proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento. La Corte ha riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, perché essa può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte ha quindi opportunamente valorizzato il contesto della disposizione*

– che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito – e il suo obiettivo, cioè quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore. Ha pertanto affermato in modo chiaro che l'art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (CGUE, sentenza 11.9.2019, C-383/18). E' noto che l'interpretazione fornita da CGUE è vincolante e che le direttive hanno una efficacia diretta solo verticale, di modo che esse non possono essere invocate nelle controversie tra privati. Tuttavia una efficacia orizzontale in via indiretta deriva dall'obbligo di operare un'interpretazione conforme ai principi del diritto europeo: “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (CGUE 10.4.1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann e molte altre conformi). Nel caso di specie l'operazione ermeneutica è assai semplice dal momento che l'art. 125sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Pertanto alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente” (Trib. Milano, 11.5.2021; Trib. Milano, 9.4.2021; Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Palermo, 29.12.2020).

Si osservava che il costo totale del credito è definito in modo perfettamente identico nella dir. 2008/48/CE (art. 3 lett. g) e nella disciplina di attuazione (art. 121 lett. e) e che tutte le voci che compongono il costo totale del credito sono comunque riconducibili alle stesse categorie espressamente menzionate: “la restante durata del contratto non è un criterio di selezione dei costi ammissibili a riduzione, ma un'indicazione sia pure approssimativa della misura della riduzione” (Trib. Torino, 21.3.2020), sicché “la distinzione tra oneri up front e recurring ha perso ogni rilevanza giuridica –

almeno agli effetti dell'art. 125sexies TUB – visto che entrambe le categorie sono oggi comprese nel costo totale del credito e quindi rimborsabili per la frazione pertinente alla restante durata del contratto”.

L'appellante deduce l'irrilevanza della sentenza della CGUE nel caso di specie, perché resa dopo la stipula e l'estinzione del finanziamento e, quindi, non applicabile retroattivamente e resa in sede di rinvio da parte di un giudice polacco.

Si tratta di una contestazione ricorrente in questo tipo di contenzioso che autorevole giurisprudenza ha già ritenuto non condivisibile: *“in primo luogo le sentenze della CGUE hanno natura interpretativa e quindi devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nella vigenza della norma interpretata, come nella fattispecie, salvi gli effetti della prescrizione. Inoltre la CGUE non interpreta la norma nazionale, ma la normativa europea, di modo che è ininfluenza il fatto che il rinvio pregiudiziale sia pervenuto da un'autorità polacca. La Corte ha chiarito il significato della direttiva eurounitaria, cui anche l'interpretazione della norma italiana di recepimento deve adeguarsi”* (Trib. Milano, 11.5.2021 già citata). D'altra parte, *“è vero che una direttiva non può creare obblighi a carico di un singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (CGEU 5.10.2004, nelle cause riunite C-397/01 C-403/01, Pfeiffer et al.); nondimeno la dir. 2008/48/CE è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. D. Lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art. 125sexies TUB, a essere fonte dei diritti e degli obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali”* (Trib. Torino, 21.3.2020). L'art. 125sexies TUB, applicabile dall'1.6.2010, *“deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce... fedele trasposizione. Conviene ricordare che l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle Istituzioni europee”* (art. 4 par. 3 Trattato UE). *Destinatari di quest'obbligo sono tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali”* (Trib. Torino, 21.3.2020 già citata).

Se queste sono le motivazioni a sostegno dell'orientamento

giurisprudenziale formatosi precedentemente all'entrata in vigore del "nuovo" art. 125^{sexies} TUB, ritiene il Giudicante che oggi non possa certo predicarsi la non applicabilità ai contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25.7.2021 del principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è perciò dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo.

Affermare il contrario, come alcuni dei primi commentatori pure sembrano fare, genera un'evidente contraddizione, poiché finisce per attribuire all'art. 125^{sexies} TUB, nella sua versione antecedente, una portata molto diversa da quella della direttiva di cui, ciò nondimeno, costituiva recepimento ed attuazione. Genera, inoltre, una palese quanto inammissibile frizione con l'ordinamento europeo.

Occorre allora procedere ad una lettura del "nuovo" art. 125^{sexies} TUB più attenta e armonica rispetto alla Direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla Corte Europea di Giustizia.

Ora, il "vecchio" art. 125^{sexies} TUB stabiliva al comma 1 che *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

Ai commi successivi il "vecchio" art. 125^{sexies} TUB prevedeva poi che *"in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un*

contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro” (commi 2 e 3).

Il “nuovo” art. 125*sexies* TUB stabilisce al comma 1 che *“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*.

Ai successivi commi 2 e 3 il “nuovo” art. 125*sexies* TUB introduce, invece, due disposizioni precedentemente non previste: *“i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”*.

Quindi ai commi 4 e 5 il “nuovo” art. 125*sexies* TUB sostanzialmente riproduce le medesime disposizioni prima contenute ai commi 2 e 3.

Il testo attuale e quello precedente dell'art. 125*sexies* TUB, al mero confronto, appaiono sostanzialmente sovrapponibili; solo la “nuova” versione esprime con maggiore chiarezza che è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi. Principio, peraltro, che la giurisprudenza aveva già sancito in via interpretativa in ragione della necessaria conformità del diritto interno alle fonti europee.

Il “nuovo” testo dell'art. 125*sexies* TUB prevede che il consumatore ha diritto a una riduzione del *“costo totale del credito”*, così come il *“vecchio testo”*.

Il “nuovo” testo dell’art. 125*sexies* TUB stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del “*costo totale del credito*” pari agli interessi e a tutti i costi “*in misura proporzionale alla vita residua del contratto*”. Il “vecchio testo” analogamente stabiliva il diritto del consumatore alla riduzione del “*costo totale del credito*” pari agli interessi e ai costi dovuti “*per la vita residua del contratto*”.

Il “nuovo” testo dell’art. 125*sexies* TUB precisa in più che dalla riduzione sono escluse le imposte.

C’è dunque una sostanziale continuità fra le due versioni dell’art. 125*sexies* TUB, poiché entrambe promanano dalla normativa europea e dall’interpretazione che di essa ha dato la Corte Europea di Giustizia e perché entrambe vanno incontrovertibilmente intese in conformità con il diritto unionale.

Non può, allora, negarsi o revocarsi in dubbio che entrambe le versioni dell’art. 125*sexies* TUB riconoscano il diritto del consumatore, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente.

In senso contrario, non può valere la mera circostanza che la L. 23.7.2021, n. 106 all’art. 11*octies* prevede espressamente che “*l’articolo 125sexies del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

Ed invero, alla stregua di un’interpretazione sistematica e conforme rispetto all’ordinamento europeo, il principio di irretroattività sancito dal predetto art. 11*octies* non può che riferirsi ai commi 2 e 3 dell’art. 125*sexies* TUB e cioè ai due commi di nuova introduzione, mentre non può

riguardare il comma 1, diversamente ponendosi in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia.

D'altra parte, o si ritiene che del nuovo art. 125^{sexies} TUB sia possibile un'interpretazione conforme alla normativa europea ed alla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia ed in continuità rispetto all'interpretazione già offerta dalla giurisprudenza formatasi precedentemente al 25.7.2021 oppure a fronte dell'evidente contrasto fra diritto interno e diritto unionale non potrebbe che procedersi alla parziale disapplicazione dell'art. 11^{octies} L. 106/2021 (per l'affermazione di tale principio ancorché in ambiti differenti, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11/03/2021, n. 2087; T.A.R. Firenze, sez. II, 08/03/2021, n. 363; T.A.R. Lecce, sez. I, 02/07/2019, n. 1137).

Sta di fatto che in un caso come nell'altro la clausola del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio che limita la rimborsabilità della commissione rete distributiva non può che ritenersi inefficace, in quanto è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi e i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili: *“ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione dei consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB”* (Trib. Milano, 11.5.2021 già citata).

La giurisprudenza ha inoltre osservato come *“l'irripetibilità di tutte le commissioni versate dal consumatore – indipendentemente dalla circostanza che siano riferite esclusivamente al momento genetico del contratto (qualificabili dunque quali commissioni un front) ovvero che attengano all'intera durata del rapporto contrattuale*

(quindi definibili quali commissioni recurring) – comporti un indebito vantaggio per l'Istituto di credito nella misura in cui costituisce un fattore che incide in maniera determinante a disincentivare la parte contraente a recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in quanto, così facendo, eviterebbe la corresponsione dei soli interessi scalari residui... Infatti, la non esigibilità da parte dell'Istituto di credito degli interessi scalari residui non può intendersi come rinuncia a somme cui la banca avrebbe avuto astrattamente diritto a percepire e conseguentemente non può qualificarsi, ai fini di un bilanciamento dei rispettivi oneri contrattuali, quale sacrificio da contrapporre alla rinuncia imposta al cliente alle somme corrisposte in anticipo a titolo di commissioni dal momento che, ove la banca li dovesse esigere nonostante l'estinzione anticipata che comporta la rimodulazione dell'originario ammortamento, terrebbe una condotta contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico sotto il profilo dell'indebito arricchimento” (Trib. Monza, 21.11.2019).

Per completezza, è necessaria una conclusiva precisazione.

Le considerazioni che precedono sono assorbenti e valgono anche a chiarire le ragioni per cui si è ritenuto di non dare seguito alla richiesta dell'appellante di nuova remissione alla Corte Europea di Giustizia, neppure al fine di una delimitazione dell'efficacia temporale dell'interpretazione resa dalla sentenza Lexitor.

Sotto quest'ultimo profilo, ci si limita ad aggiungere che “*nella giurisprudenza della Corte di Giustizia la limitazione degli effetti temporali di un'interpretazione: 1) ha carattere dichiaratamente eccezionale (da ultimo Corte di Giustizia UE 12.2.2000, causa C-372/98, punto 42); 2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (Corte di Giustizia UE 23.5.2000, causa C-104/98, Buchner e a., punto 39; 28.9.1994, causa C-57/93, Vroege, punto 21); 3) soprattutto, può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (Corte di Giustizia UE 28.9.1994, causa C-57/93, Vooege, punto 31; 16.7.1992, causa C-163/90, Legros e a., punto 30; 2.2.1998, causa 24/86, Blaizot e a., punto 27-28). Il terzo punto appare decisivo e osta, al di là di ogni altra considerazione, ad ammettere una nuova remissione alla Corte di Giustizia, perché rivedendo il giudicato Lexitor, moduli diversamente gli effetti nel*

tempo dell'interpretazione data all'art. 16 par. 1 della direttiva” (Trib. Torino, 21.3.2020 già citata).

Ed allora la sentenza impugnata va confermata laddove ha accolto la domanda proposta dal ██████████, anche in punto spese avendo trovato nani al Giudice di prime cure integrale accoglimento le prospettazioni attoree e la relativa domanda restitutoria.

Si rende soltanto necessaria una limitata rimodulazione nel *quantum* degli esborsi liquidati dal primo Giudice.

Infatti, l'appellante afferma Perronea determinazione degli esborsi sull'assunto che “██████████ non ha alcun diritto di vedersi rimborsare dalla banca esponente le spese sostenute per l'avvio della procedura di mediazione e pari ad euro 48,80”.

In effetti, Cass. Civ., Sez. Un., 10.7.2017, n. 16990 ha stabilito che “*le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali*”.

Ora, nel caso di specie, ██████████ nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si è limitato a chiedere la condanna della banca “*al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio*”, mentre nulla ha chiesto per il ristoro delle spese sostenute in funzione dell'esperimento della mediazione obbligatoria.

Ne consegue che gli esborsi a carico della banca vanno effettivamente rideterminati, espungendo le spese di mediazione, mai espressamente oggetto di alcuna domanda da parte del ██████████.

Gli esborsi a carico della banca vanno, pertanto, quantificati in misura pari a 125,00 euro.

Anche le spese del presente giudizio, alla stregua delle statuizioni che precedono, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in

dispositivo, in conformità allo scaglione di riferimento ed ai relativi valori minimi.

A seguito del rigetto dell'impugnazione, parte appellante è inoltre tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1^{quater}, DPR 115/2002.

Pqm

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2405/2020, così provvede:

- *rigetta l'appello, con conferma della sentenza del Giudice di Pace di Savona n. 2/2020 del 7.1.2020, anche in punto spese salva la rideterminazione degli sborsi in misura pari a 125,00 euro;*
- *condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Avv. ~~Gianni N. [redacted]~~, quale antistataria delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro ~~125,00~~, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti;*
- *ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.*

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Savona, 15.9.2021

Il Giudice

~~Dott. Emilio P. [redacted]~~